



Venezia, 5 agosto 2016

Ordinanza n°498

OGGETTO: Divieto temporaneo di caccia sul fondo denominato "Bosco Zaher" a Favaro Veneto

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 180/2003 è stata costituita l'Istituzione "Bosco di Mestre" con la finalità di gestire le aree a bosco e la trasformazione delle stesse in bosco aperto all'uso pubblico;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 15.10.2007 è stato approvato il "Regolamento per l'utilizzo e la tutela del Bosco di Mestre", che tra l'altro definisce le aree aperte al pubblico;
- il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n.109 del 22.09.2008 ha provveduto alla costituzione di una Istituzione ai sensi degli artt. 113 e 114 T.U. 267/2000 denominata Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" ed ha stabilito che la stessa subentrasse in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni "Bosco di Mestre" e "Il Parco", sciolte con il medesimo atto;

Premesso inoltre che:

- il Comune di Venezia con delibera di Consiglio Comunale n. 207 del 20/12/2002 ha acquisito dalla Fondazione Querini Stampalia l'usufrutto trentennale di un'area di 200 ha sita tra Favaro e Dese, stipulato in data 23/04/2003 repertorio n. 16439;
- con verbale di consegna prot. n. 352421/2006 il Comune di Venezia – Direzione Patrimonio ha consegnato all'Istituzione "Il Bosco di Mestre" il fondo in oggetto;
- il Bosco Zaher è stato aperto al pubblico con Delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi n° 16 del 3.09.2010 - PG 2010/378453;
- le aree dei fondi del Bosco di Mestre confinanti ad ovest con il "Bosco Zaher",

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI - COMUNE DI VENEZIA
Viale Garibaldi, 44/a- 30170 Mestre Venezia – tel 0415352224 – fax 0415352209

Resp. del Procedimento
Resp. dell'Istruttoria

arch. Andrea Costantini
arch. Luciana Vita

andrea.costantini@comune.venezia.it
luciana.vita@comune.venezia.it



sono inserite nel Piano Faunistico Venatorio come aree sottratte all'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art.15, commi da 3 a 6 della Legge n°157 del 11 febbraio 1992 e dell'art. 21 della legge regionale 5 gennaio 2007, con D.G.R. n. 2379 del 31 luglio 2007;

- in data 24.09.2010 è stato sottoscritto un Documento di Intesa tra Comune di Venezia, Istituzione Bosco e Grandi Parchi, Provincia di Venezia ed Ambito Territoriale di Caccia VE n° 3 nel quale si prevede che il divieto di caccia nelle aree del Bosco Zaher venga periodicamente reiterato con ordinanza sindacale finché l'area non sarà inserita nel prossimo Piano Faunistico Venatorio;

Dato atto che:

- con legge regionale n. 1/2007 è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale con periodo di vigenza 2007-2012, la cui validità è stata rideterminata, da ultimo, con legge regionale n. 3/2016 al 10 febbraio 2017;
- con D.G.R. n. 932 del 22/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2015/2016 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

Considerato che all'interno del bosco vi sono percorsi naturalistici ciclo-pedonali e quindi l'area viene abitualmente frequentata da cittadini per svolgere attività ludiche, sportive nonché per attività didattiche-scientifiche per la tutela delle quali è necessario garantire l'incolumità, vietando ogni forma di caccia;

Considerato inoltre che all'interno del Bosco - presso il monumento di Zaher - è stata identificata l'area per la dispersione delle ceneri in natura;

Ritenuto, pertanto, che l'attività venatoria e la presenza di cacciatori all'interno del suddetto Bosco non sia compatibile con la fruizione pubblica dell'area da parte di visitatori, turisti e scolaresche, al fine di non recare pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica;

Visto l'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

ORDINA

la sospensione temporanea dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia, per tutto il periodo previsto dal calendario venatorio di cui alla

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI - COMUNE DI VENEZIA
Viale Garibaldi, 44/a- 30170 Mestre Venezia – tel 0415352224 – fax 0415352209

Resp. del Procedimento
Resp. dell'Istruttoria

arch. Andrea Costantini
arch. Luciana Vita

andrea.costantini@comune.venezia.it
luciana.vita@comune.venezia.it



D.G.R. n. 932 del 22 giugno 2016 e – precisamente - a partire dal 21 agosto 2016 al 11 settembre 2016 per quanto attiene l'addestramento ed allenamento cani da caccia e dal 18 settembre 2016 sino al 30 gennaio 2017 per la caccia, oltre che nei giorni di pre-apertura 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2016 e nelle giornate di posticipo prelievo 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 febbraio 2017, in tutta l'area identificata nella planimetria allegata alla presente ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale.

DISPONE

che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza, ai seguenti enti:

- Regione del Veneto - Unità di Progetto Caccia e Pesca
- Città Metropolitana - Ufficio Caccia
- Comando Guardia di Finanza
- Polizia Provinciale di Venezia
- Comando dei Carabinieri di Venezia
- Comando Corpo Polizia Municipale di Venezia
- Ambito Territorio di Caccia n. 3
- Corpo Forestale dello Stato di Venezia

e sia adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché all'interno del Centro Civico c/o il parco urbano A. Albanese, nel sito internet del Comune di Venezia e dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

INCARICA

La Polizia Locale e gli organi tutori dell'ordine e dell'incolumità pubblica a fare osservare la presente ordinanza.

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI - COMUNE DI VENEZIA
Viale Garibaldi, 44/a- 30170 Mestre Venezia – tel 0415352224 – fax 0415352209

Resp. del Procedimento
Resp. dell'Istruttoria

arch. Andrea Costantini
arch. Luciana Vita

andrea.costantini@comune.venezia.it
luciana.vita@comune.venezia.it

CITTA' DI
VENEZIA



AVVERTE

che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia ai sensi dell'art.21 della legge 6.12.1971 n.1034 nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Luigi Brugnaro
firmato

Il presente documento è conforme al documento cartaceo firmato in originale e conservato presso gli uffici dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi del Comune di Venezia.

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI - COMUNE DI VENEZIA

Viale Garibaldi, 44/a- 30170 Mestre Venezia – tel 0415352224 – fax 0415352209

Resp. del Procedimento
Resp. dell'Istruttoria

arch. Andrea Costantini
arch. Luciana Vita

andrea.costantini@comune.venezia.it
luciana.vita@comune.venezia.it

Tavola allegata all'Ordinanza n° 498 del 5/08/2016

